

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 230 DEL 29/12/2017**

OGGETTO

PROROGA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018 DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

IL PRESIDENTE

Richiamati:

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, attuativa della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro assumendo le competenze dei Centri per l'impiego per garantire una rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali e sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati;
- in particolare la legge regionale, agli artt. 52, 53 e 54, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'attribuzione delle funzioni relative alla gestione dei centri per l'impiego e all'attuazione delle politiche del lavoro, l'assegnazione in distacco funzionale all'Agenzia del personale regionale addetto alle relative funzioni, nonché il trasferimento del personale addetto ai Centri per l'impiego della città metropolitana di Bologna e delle Province;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e l'obbligo in capo alla Regione di garantire la funzionalità dei centri per l'impiego;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 16016 del 26 ottobre 2015, con cui è stato approvato la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per regolare i rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive, che prevedeva la possibilità per la Regione di sottoscrivere apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Bologna e le Province per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 6 della legge 68/1999, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea all'Agenzia regionale;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 28 luglio 2016 con cui è stata approvata la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, disciplinando, in particolare, le modalità di impiego da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro del personale della Città Metropolitana e delle Province assegnato ai servizi per l'impiego, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e quantificando gli oneri da rimborsare alla Città metropolitana ed alle province;

- il proprio Decreto n. 266 del 29/12/2016 con cui è stata prorogata, fino al 31/12/2017, la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province dell'Emilia-Romagna per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro;

Dato atto che:

- l'Accordo Quadro del 30 luglio 2015 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di politiche attive per il lavoro richiama l'impegno congiunto del governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni;
- la legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2018, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dispone in merito al completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego;
- la Regione Emilia-Romagna propone la proroga per il primo semestre 2018 della convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province dell'Emilia-Romagna per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, relativa all'anno 2016 e già prorogata per l'anno 2017, al fine di garantire la continuità di funzionamento dei servizi per l'impiego e dell'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione;

Visto il relativo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2335 del 28/12/2017;

Considerata la necessità di accogliere la predetta proposta e di prorogare la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province fino al 30 giugno 2018, per garantire la continuità amministrativa e lo svolgimento ottimale delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 13/2015;

Dato atto che la convenzione prevede, ai sensi dell'art. 30, comma 2sexies, del d. lgs. 165/2001, l'assegnazione temporanea all'Agenzia regionale per il lavoro del personale delle province e della città metropolitana di Bologna assegnato ai servizi per l'impiego e del collocamento mirato, disciplinandone le modalità di impiego;

Visto il parere favorevole del dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole del dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

- di prorogare fino al 30/06/2018, per tutte le motivazioni sopra esposte ed ai sensi degli atti adottati dalla Regione Emilia-Romagna, la convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenda regionale per il lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le province dell'Emilia-Romagna per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, come deliberata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2335 del 28/12/2017;

- di dare atto che:
 - per effetto della presente proroga tutte le scadenze contenute nel testo della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 28/07/2016 vanno intese differite al 30/06/2018;

 - con successivo atto si provvederà alla quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale ed alle spese di funzionamento derivanti dalla proroga per il primo semestre 2018 della convenzione in oggetto, tenuto conto che gli stessi saranno anticipati dalla Provincia e successivamente rimborsati dalla Regione Emilia-Romagna;

 - gli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento sono stanziati sul Bilancio di previsione 2018;

 - il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 29/12/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma